



**Comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO**

**Provincia di Pordenone**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

**DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.2020

## Sommario

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO
- Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 11 – PIANO FINANZIARIO
- Art. 12 – ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze domestiche
- Art. 14 – NUMERO COMPONENTI DELL'UTENZA
- Art. 15 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze NON domestiche
- Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 17 - DECORRENZA
- Art. 18 - ZONE NON SERVITE
- Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE
- Art. 22 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
- Art. 23 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 24 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 25 - DICHIARAZIONE
- Art. 26 - RISCOSSIONE
- Art. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 28 - IMPORTI MINIMI
- Art. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 30 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 31 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Art. 32 - SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 35 - NORMA DI RINVIO
- Art. 36 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
- Art. 37 - NORME TRANSITORIE

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere

## **Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.  
Laddove durante la fase di verifica da parte dell'ente si riscontri che il soggetto occupante non risulti avere idoneo titolo ai fini della conduzione - come ad esempio la mancanza di un contratto d'affitto o la presenza di un contratto d'affitto intestato a utente che di fatto non occupa o conduce quel locale - il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Si presume occupante salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o intestatario di un'utenza elettrica, acqua o gas.

#### **Art. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente esercitata nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
    - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
    - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.
  - Utenze non domestiche
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Art. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Nel computo della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto della parte di essa dove si formano esclusivamente di regola solo rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a loro spese.
2. Non si tiene altresì conto delle superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, alle quali si estende il divieto di assimilazione. Restano invece assoggettati al tributo, i magazzini che non presentino contiguità con le aree di produzione e non esclusivamente dedicati alle suddette attività produttive.
3. Relativamente alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini collegati a dette aree, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	65%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	75%
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO AUTOCARROZZERIE	55%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	30%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI , OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	55%
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	75%

4. Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Le superfici tassabili di cui sopra sono applicabili solo a condizione che l'interessato dimostri annualmente, entro i termini di cui all'art. 20, comma 4, allegando opportuna

documentazione, l'effettiva produzione di rifiuti speciali non assimilabili, e l'assolvimento degli obblighi relativi al loro smaltimento.

6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, il diritto alla riduzione decade automaticamente.

#### **Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, dell'art. 12 del presente regolamento e dei provvedimenti emanati dalla competente Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA).
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1. Per l'applicazione della tariffa si considera la superficie calpestabile al netto dei muri.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo del MIUR viene sottratto dal PEF come indicato dall'ARERA con determinazione 2/2020 punto 1.4.

#### **ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. Il predetto costo è quantificato sulla base dell'importo annualmente versato dal competente Ministero, ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, all'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dei provvedimenti emanati dall'ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.

## **ART. 11 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'AUSIR istituito con L.R. 5/2016 art. 4.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'AUSIR.
5. Sulla base della normativa vigente, l'AUSIR assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Al fine di determinare il gettito del tributo che deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio, dall'importo totale dei costi del piano finanziario si detraggono i proventi indicati nei provvedimenti emanati dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

## **ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al punto 6.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. La quota variabile viene altresì suddivisa in una quota a copertura dei costi variabili riferibili alla raccolta e trattamento della frazione umida, alla raccolta della frazione secca dei rifiuti raccolti e smaltiti.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

A decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e successive modificazioni ed integrazioni per la determinazione della quota fissa e di quella variabile si fa riferimento alle disposizioni in essa contenute;

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate sulla base delle seguenti tabelle:

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche per i comuni con popolazione minore di 5000 abitanti**

<b>Numero componenti del nucleo familiare</b>	<b>Coefficiente di adattamento</b>
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche**

<b>Numero componenti del nucleo familiare</b>	<b>Coefficiente di adattamento</b>
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70



**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche:**

	DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA'	KC	KD VAR	KD UM
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,2	4,2
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8	6,55	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,2	5,2
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	7,49
7	Case di cura e riposo	1	8,19	8,19
8	Uffici, agenzie	1,13	9,3	9,3
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	4,78	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc.)	1,04	8,5	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	9,48	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	7,5	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	8,92	8,92
16	Aziende agricole	0,55	4,5	4,5
<b>17</b>	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b>	<b>4,84</b>	<b>25,06</b>	<b>8,76</b>
<b>18</b>	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	<b>3,64</b>	<b>18,83</b>	<b>6,59</b>
19	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi alimentari	1,76	14,43	14,43
20	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59	12,59
21	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	49,72
22	Discoteche, night club	1,64	13,45	13,45

## **Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze domestiche**

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa, ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo precedente del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, ed in una parte variabile, a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi variabili relativi ai residui della falciatura, potatura, taglio di alberi, prati, e piante in genere.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgano un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non possano usufruire del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza. L'amministrazione Comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del peso di rifiuto conferito, calcolato come volume conferito moltiplicato peso specifico del rifiuto nel comune. L'importo addebitato è calcolato dal peso del rifiuto conferito come sopra determinato moltiplicato per il costo al Kg, determinato secondo lo schema CVS/NST ove CVS sono i costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per le utenze domestiche, mentre NST è il peso totale della frazione secca delle utenze domestiche. Salvo prova contraria, per ciascuna utenza saranno addebitati un numero minimo di conferimenti fino a concorrenza nel numero di conferimenti medi per composizione del nucleo rilevati alla data del 31 dicembre. Sono irrilevanti le variazioni avvenute nel corso dell'anno.
4. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, qualora attivato il servizio, è suddivisa per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo lo schema previsto per il rifiuto secco con riferimento ai costi e quantità del rifiuto vegetale.

## **Art. 14 – NUMERO COMPONENTI DELL'UTENZA**

1. Il numero dei componenti di una utenza si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza.
2. L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore. La dimostrazione del numero dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta, se fornita al gestore del servizio entro sessanta giorni dal suo verificarsi decorre dal momento in cui si verifica, altrimenti da quando è resa.

3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale.
4. In assenza del numero degli occupanti dell'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

#### **Art. 15 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze NON domestiche**

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa in una parte fissa ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo 12 del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al dpr 158/99, ed in una parte variabile a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi riferibili alla raccolta ed allo smaltimento dei residui derivanti dalla falciatura, potatura, di alberi, prati, piante in genere.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema:  $CVFu / KgFuT \times KgFuU$  ove CVFu sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema:  $CVS / KgST \times KgSU$  ove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.
4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.
5. La quota relativa ai costi riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, sono suddivisi per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema:  $CVV / kgVT \times KgVu$  ove CVV sono i costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario,

KgVu è la quantità complessiva di verde conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero di svuotamenti, si procederà secondo quanto previsto dal precedente comma 4, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa

6. Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

#### **Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti di cui alla tabella di cui all'art. 12 comma 6.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, è diversa a seconda della destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **Art. 17 - DECORRENZA**

1. La tariffa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.

2. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tassa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, salvo quanto espresso nel comma successivo.
3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'articolo 25, valgono dal giorno della comunicazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza, e salvo quanto previsto dall'art. 14, 20, 21, 22 del presente regolamento.
4. Viene considerata valida come comunicazione di cessazione, la denuncia effettuata presso l'Ufficio anagrafe del Comune relativa al cambio di residenza, purché l'utente abbia comunque provveduto alla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e, se assegnata, della chiave per l'umido.

#### **Art. 18 - ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

#### **Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo non determinata puntualmente.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare con l'esclusione degli imballaggi, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno determinata secondo i coefficienti Kd determinati.
3. La riduzione così determinata non può essere comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo con l'esclusione della parte puntuale.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 1 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

#### **Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE**

Viene concessa alle utenze domestiche la riduzione per uso stagionale ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2014, pari al 15% della quota fissa e variabile.

#### **Art. 22 - ALTRE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

Viene concessa, ai sensi dell'art.1 comma 660 della legge 147/2013, una riduzione del 50% sul costo dei conferimenti del "secco non riciclabile" alle famiglie con persone che hanno problemi di incontinenza, comprovata da certificazione medica o autocertificazione.

E' facoltà del Consiglio Comunale prevedere riduzioni della tariffa del tributo per far fronte ad emergenze ambientali o sanitarie che comportino rilevanti difficoltà economiche per famiglie ed aziende. Le minori entrate dovranno essere finanziate da risorse proprie dell'Ente o mediante trasferimenti o contributi regionali o statali

#### **Art. 23 - TRIBUTI GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 24 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione F.V.G.
3. Al Comune spetta una commissione, posta a carico della Regione, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse dovute alla Regione, la quale sarà trattenuta al momento del riversamento

#### **Art. 25 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare all'ente l'inizio dell'occupazione, la cessazione, e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della tariffa.
2. La dichiarazione deve essere resa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante;
3. Non è necessario dichiarare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.
4. La dichiarazione è comunque resa all'atto della consegna dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti.

La dichiarazione relativa alle utenze domestiche contiene:

- a. i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b. il numero degli occupanti dell'alloggio;
- c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- d. gli estremi catastali dell'immobile;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche contiene:

- a. i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
  - b. i dati identificativi dell'utenza (denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale, PEC);
  - c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati;
  - d. gli estremi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico;
  - e. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
  - f. la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della Tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della Tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi.
  6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
  7. L'ente organizza sistemi di dichiarazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche, via internet, presso propri sportelli, presso gli sportelli delle anagrafi, e può concordare la distribuzione e raccolta delle informazioni anche presso altri soggetti gestori di un servizio pubblico.
  8. L'ente quando possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tariffa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di dichiarazione di esse.
  9. Qualora il soggetto passivo della tariffa non adempia (nonostante sollecito) agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo ed in mancanza di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione della superficie, il soggetto gestore determinerà la superficie mediante presunzione semplice anche in base alle direttive tecniche fornite dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 26 - RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24) o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, come stabilito dalla determinazione di approvazione della lista di carico del tributo.
2. Il gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento,



con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibili sugli elenchi ufficiali delle PEC. L'avviso di pagamento riporta inoltre tutti gli altri elementi richiesti ai fini della trasparenza dalla deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità, secondo la decorrenza stabilita dalla legge o dalla medesima Autorità.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenze fissate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento del tributo o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo, con eventuale conguaglio degli svuotamenti del secco non riciclabile nella annualità successiva. **Le scadenze annuali del tributo possono essere modificate in caso di particolari esigenze o comunque per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza.** L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1 dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio su quanto già versato.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'invio dell'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo, il gestore provvede all'invio dell'avviso a saldo o a conguaglio nell'annualità successiva.
6. Fino all'applicabilità delle norme previste dall'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificate dall'art. 58-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il Comune provvede al riversamento alla Regione Friuli Venezia Giulia del tributo provinciale di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 26.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il gestore provvede all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 41, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

## **Art. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune su indicazione del gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 26, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

## **Art. 28 - IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto di cui all'art. 23 e del tributo provinciale di cui all'art. 24 è inferiore ad € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **Art. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **Art. 30 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di dichiarazione di cui al precedente art. 25, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni

semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- e. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia.

### **Art. 31 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

### **Art. 32 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 31, entro il termine per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. La riscossione coattiva del tributo è affidata al soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, ovvero in mancanza è effettuata direttamente dal Comune secondo le norme di legge vigenti.

### **Art. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

### **ART. 35 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

### **ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 e sostituiscono le norme del regolamento comunale per la disciplina della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.07.2014, le quali restano comunque in vigore relativamente ai periodi d'imposta precedenti a quello di

entrata in vigore del presente regolamento fino al 2019, fatte salve le modificazioni apportate dalla Legge 27/12/2019, n. 160 in materia di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **ART. 37 - NORME TRANSITORIE**

1. Per l'anno 2020 le scadenze del tributo sono fissate al 31/07/2020 ed al 07/12/2020. Il tributo dovuto sulla prima rata è determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenendo conto della situazione dell'anno 2020. Sulla rata scadente il 07/12/2020 sarà effettuato il conguaglio applicando le tariffe deliberate per l'anno 2020.